



Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 03/06/2020

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 9 - Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

U.O.D. 1 - Rapporti con Enti locali

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE ORDINARIE 2020 UNITAMENTE AL PIANO DI RIPARTO DELLE STESSE RISORSE PER L'ANNO 2020 AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA REGIONE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- A. l'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 disponeva, tra l'altro, che: *1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi: a) fondo ordinario; b) fondo consolidato; c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (...) 4. Per le comunità montane lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b).;*
- B. secondo l'art. 3 della L.R. 28 novembre 1996, n. 26: *"1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale della Campania la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, di seguito denominata Conferenza, con compiti di studio, promozione, informazione e consultazione sulle problematiche connesse alle scelte di programmazione, al piano di sviluppo, ai piani di riparto, al bilancio annuale e triennale, alle funzioni proprie o delegabili agli Enti locali dalle leggi regionali e statali. 2. Alla Conferenza, in particolare, sono affidate le seguenti attribuzioni: a) il raccordo nei rapporti tra Regione ed Enti locali; b) pareri preventivi sui piani di riparto annuali e pluriennali e sul piano di sviluppo; c) proposizione di accordi tra soggetti pubblici e privati, quali accordi e contratti di programma e patti territoriali, concernenti comunque lo sviluppo economico della Regione Campania. Copia degli accordi va trasmessa per conoscenza al Consiglio regionale; d) pareri sulle materie di competenza regionale, comunque a carattere istituzionale, attinenti le prerogative delle autonomie locali; e) studi e pareri su ogni altro problema connesso con gli scopi indicati nella presente legge, riguardanti iniziative coinvolgenti più comuni o province da tenersi in ambito regionale";*
- C. secondo l'art. 4 della medesima L.R. 28 novembre 1996, n. 26: *"1. La Giunta Regionale invia alla Conferenza le proposte ed i piani di cui al punto b) dell'articolo 3, comma 2, della presente legge, entro 10 giorni dalla loro approvazione in Giunta Regionale. 2. La Conferenza si esprime entro 15 giorni dalla ricezione dei provvedimenti sopra indicati. Decorso inutilmente detto termine il parere si intende espresso positivamente";*
- D. la L. 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 15 comma 2, prevede che: *"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni ";*
- E. l'art. 4, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che: *"Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze";*
- F. il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 165 prevede, tra l'altro, che: *"1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge. (...)" ;*

disposizioni comunitarie e nazionali, persegue i seguenti obiettivi: a) il riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni e di programmazione economica e pianificazione di sviluppo su area vasta di carattere montano; (...) d) la partecipazione delle popolazioni montane al processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendo, in particolare, le condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica. (...);

- H. l'art. 2, comma 187, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto, tra l'altro, che: “187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. (...)”;
- I. secondo l'art. 19, comma 5, della L.R. 7 dicembre 2010, n. 16: “5. Le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), attribuite dallo Stato alle comunità montane antecedentemente alla data di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), sono trasferite alle stesse comunità montane dalla regione Campania.”;
- J. la L.R. 28 maggio 2009, n. 6, Statuto della Regione Campania, prevede: - all'art. 19, comma 1, che: “1. I Comuni, in forma singola o associata, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente Statuto.”;
- K. che la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania N. 7 del 15/01/2020, tra l'altro, ha stabilito di approvare il bilancio gestionale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 come articolato nella sezione Entrate e Spesa di cui agli **allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4** che formano parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;

CONSIDERATO:

- a) che secondo il parere di cui alla nota Prot. 2011.0902544 del 28/11/2011 l'Avvocatura della Giunta regionale della Campania, tra l'altro: “(...) ritiene che (...) dal testo della norma dell'art. 19 c. 5 LR 16/2010 non si evinca letteralmente la determinazione di parametrare ogni futura erogazione regionale ai criteri di attribuzione disposti dall'ultimo finanziamento statale. Ed invero, salvo che il testo della legge regionale non sottenda finalità non evincibili prima facie dal dato letterale, sembra che la norma determini a carico della Regione un'assunzione degli oneri di finanziamento, già di iniziativa statale, a prescindere da una predeterminazione o da un vincolo di riparto. Peraltro risulterebbe francamente incongruo che un testo di legge, di contenuto previsionale generale, storicizzasse e cristallizzasse in modo così autovincolante una assunzione di oneri (non chiaramente predeterminata neanche nel testo di legge statale abrogato) che è evidentemente soggetta a contingenti valutazioni di spesa e di risparmio (come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 326/2010, a difesa dei “tagli” decisi dallo Stato).E ciò anche considerato che la Regione non è succeduta tout court allo Stato nell'onere del finanziamento, ma è intervenuta a “soccorso” delle Comunità Montane nell'ambito di competenze istituzionali proprie, preesistenti all'abrogazione della norma finanziaria statale. (...)”;
- b) che con messaggio di posta certificata del 27 aprile 2020 l'UNCHEM CAMPANIA, ha inviato nota Prot. 095 del 27 aprile 2020 (al PG/2020/0205667 del 28/04/2020 Regione Campania) con la quale il Presidente della Delegazione della Campania ha trasmesso la proposta di riparto delle

28.02.2020, sulla base dei dati rilevati a cura della stessa Delegazione presso le Comunità Montane della Campania, percentualmente definiti, in funzione proporzionale diretta al 100% delle spese di personale ed al 78% circa delle altre spese fisse e incomprimibili, che ciascun Ente è tenuto a sostenere anche nell'anno 2020;

- c) che in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, la Conferenza Permanente Regioni-Autonomie Locali della Campania, è stata convocata in forma telematica con nota Prot. 2020-15709/UDCP/GAB/CG del 14/05/2020 U del Presidente della Giunta Regionale della Campania, con il seguente ordine del giorno: *Espressione del parere ex art. 3 L.R. 26/1996 sulla proposta di riparto anno 2020 ai fini della attribuzione alle Comunità Montane della Campania delle risorse ordinarie 2020, di cui al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2020-2022, approvato con Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 28 e di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n.7 del 15/01/2020, ad oggetto Approvazione Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali, Capitolo Uscita U02804.*;
- d) che con nota PG/2020/0241806 del 21/05/2020 il Dirigente dell'Ufficio per il Federalismo dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata ha trasmesso al Vice Capo di Gabinetto del Presidente *la documentazione concernente le risultanze della suddetta riunione in videoconferenza della Conferenza Permanente Regioni-Autonomie Locali della Campania del 21/05/2020 da cui emerge che la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole*;
- e) che si deve procedere ad approvare i criteri di riparto delle risorse ordinarie per l'anno 2020, percentualmente definiti dall'UNCCEM CAMPANIA in funzione proporzionale diretta al 100% delle spese di personale ed al 78% circa delle altre spese fisse e incomprimibili, che ciascun Ente è tenuto a sostenere anche nell'anno 2020, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l'anno 2020 secondo gli importi indicati nell'ultima colonna della Tabella allegata alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione a titolo di trasferimento alle Comunità Montane della Campania delle risorse ordinarie 2020 di cui alla Deliberazione Giunta Regionale N. 7 del 15/01/2020, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania – Indicazioni Gestionali", sullo stanziamento Capitolo Uscita U02804;
- f) che si deve dare atto che le risorse suddette sono destinate al finanziamento dei bilanci e quindi al finanziamento indistinto delle spese di funzionamento delle Comunità Montane;
- g) che occorre demandare al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali;

VISTI, in particolare:

- l'art. 2, comma 187, della L. 191/2009;
- l'art. 19, comma 5, della L.R. n. 16/2010;
- la Deliberazione Giunta Regionale della Campania N. 7 del 15/01/2020;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che si intende qui integralmente riportato e confermato:

1. di approvare i criteri di riparto delle risorse ordinarie per l'anno 2020, percentualmente definiti dall'UNCCEM CAMPANIA in funzione proporzionale diretta al 100% delle spese di personale ed al 78% circa delle altre spese fisse e incomprimibili, che ciascun Ente è tenuto a sostenere anche nell'anno 2020, unitamente al piano di riparto delle stesse risorse per l'anno 2020 secondo gli importi indicati nell'ultima colonna della Tabella allegata alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione a titolo di trasferimento alle

2. di dare atto che le risorse suddette sono destinate al finanziamento dei bilanci e quindi al finanziamento indistinto delle spese di funzionamento delle Comunità Montane;
3. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata l'adozione degli atti consequenziali;
4. di trasmettere la presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, al Consiglio Regionale della Campania, al Capo di Gabinetto del Presidente, all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata per gli adempimenti consequenziali, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Ufficio competente per la pubblicazione nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Campania, alla Redazione del Portale della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.